

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

metri, per la quale non esiste nessun progetto, io chiederei che la Commissione si contentasse che si dicesse: *con legge speciale da proporsi entro un anno.*

BACCELLI, relatore. La Commissione accetta *entro un anno.*

Una voce. Da che tempo?

BACCELLI, relatore. Dalla promulgazione della legge.

PRESIDENTE. Allora sarebbe opportuno, se lo credono, aggiungere: « entro un anno, dalla promulgazione della presente legge. »

Voci. Benissimo!

PRESIDENTE. Accetta, onorevole ministro?

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Sì, sta bene.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 17 sarebbe così redatto, d'accordo fra Ministero e Commissione: « Con legge speciale da proporsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge al Parlamento, sarà ripartita in diversi esercizi la spesa del bonificazione contemplata dalla presente legge, che risulterà dai progetti tecnici che saranno presentati al Parlamento. »

Mi pare che questa redazione, onorevole ministro e onorevole Commissione, sia un po' arruffata, e che debba essere un po' meglio studiata.

Rileggo la dizione concertata fra ministro e Commissione. (*Rumori che coprono la voce del presidente*)

Li prego di far silenzio, onorevoli colleghi, altrimenti è meglio andarsene: mi pare che per un articolo che vi è ancora, sia meglio finire la discussione di questa legge.

« Con legge speciale da proporsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge, sarà proposto un progetto di legge per ripartire in diversi esercizi la spesa delle opere contemplate nell'articolo precedente. »

FILIPANTI. Io deploro grandemente, mentre abbiamo tanto bisogno di affrettarci, che si voglia prolungare di un anno il cominciamento di questi lavori tecnici, tanto necessari alla salute di Roma, all'onore d'Italia.

Perchè non sei mesi, ma un anno?

Io temo che se voi volete aspettare un anno, ne correranno altri dieci, prima che si faccia qualche cosa di serio.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo che così rimane concordato: « Entro un anno dalla promulgazione della presente legge sarà proposto un progetto di legge per ripartire in diversi esercizi la

spesa occorrente per le opere contemplate negli articoli precedenti. »

(È approvato.)

« Art. 18. La Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, per causa di bonificazione, potrà essere autorizzata a dare in enfiteusi ed anche alienare colla dispensa dai pubblici incanti i beni degli enti soppressi che si trovano nell'Agro romano, dei quali le fu affidata la liquidazione dalla legge 19 giugno 1873 fino ad ettari 400.

« Tale autorizzazione sarà accordata volta per volta dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, sentito il Consiglio di Stato, e di concerto col ministro competente per l'agricoltura, e col ministro dei lavori pubblici al quale spetterà la vigilanza e l'azione giuridica delle opere di bonificazione. »

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Si dovrebbe dire « per frazioni non maggiori di 400 ettari. »

BACCELLI, relatore. Si tratta solamente di una piccola variante di dizione.

PRESIDENTE. Me la dicano; io non posso sopporla. (*È inviata alla Presidenza.*)

La Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro propone che si sostituisca alle parole: *fino ad ettari 400*, queste altre, *per frazioni non maggiori di ettari 400.*

Coloro che approvano questo emendamento sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

MAFFEI. Mi sembrerebbe opportuno, a facilitare l'acquisto dei beni delle corporazioni religiose da cedersi, che l'enfiteusi potesse essere affrancata per mezzo di consegna di rendita pubblica. Se si potesse fare...

Voci. C'è il Codice.

MAFFEI. C'è il Codice, lo capisco, ma io vorrei appunto che queste enfiteusi non fossero affrancabili in base al Codice civile. Io dubito, e qui vi sono dei giureconsulti che possono schiarire il mio dubbio, che, dopo la promulgazione del Codice, queste enfiteusi possano essere affrancate mediante consegna di rendita dello Stato. Quando mi si assicuri che si possono affrancare in questo modo, io non ho altra osservazione, nè preposta da fare relativamente a questo articolo. Qualora invece le enfiteusi dovessero, pel Codice, affrancarsi esclusivamente a contanti, allora io chiederei che in questo articolo fosse detto che, eccezionalmente, queste enfiteusi potranno affrancarsi mediante consegna di rendita pubblica corrispondente al canone annuo. Quando il ministro mi risponda che è applicabile al caso in parola la legge del 1864, io non ho più nulla da dire.

Voci. Non c'è dubbio!